

TI_GERICHTE 80.2016.208 vom 20. Juli 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-07-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2016.208

FR: TI_GERICHTE 80.2016.208 du 20 juillet 2016

IT: TI_GERICHTE 80.2016.208 del 20 luglio 2016

Regeste

Imposta sulla sostanza: sostanza determinante per l'aliquota, immobili in altri cantoni, valore di stima passato in giudicato

Erwägungen

E. 1

LT).

E. 1.1

Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 2 cpv. 1 LT; art. 3 cpv. 1 LIFD). Una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale (art. 2 cpv. 2 LT; art. 3 cpv. 2 LIFD). La dimora fiscale nel Cantone è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili: a) almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa; b) almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa (art. 2 cpv. 3 LT; art. 3 cpv. 2 LIFD; v. art. 3 LAID).

E. 1.2

L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti fuori Cantone (art. 5 cpv.

E. 1.3

Le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l'imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all'aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza (art. 6 cpv. 1 LT).

E. 1.4.1

La sostanza immobiliare appartenente alla sostanza privata del contribuente è imponibile nel luogo di situazione dell'immobile, ciò che costituisce per tale contribuente un domicilio fiscale speciale (o accessorio). Quando un immobile fonda l'esistenza di un foro speciale, il Cantone di situazione ha di principio il diritto d'imposizione esclusivo della sostanza, del reddito e dell'utile immobiliare (de Vries Reilingh , La double imposition intercantonale, 2 a ed., Berna 2013, p.100 e p.152).

E. 1.4.2

In regola generale la sostanza immobiliare è generalmente presa in considerazione per il suo valore di riparto: fondandosi su dichiarazioni e dati statistici raccolti nei Cantoni, la Conferenza svizzera delle imposte fissa regolarmente dei coefficienti per la valutazione degli immobili nell'ambito del riparto intercantonale. Il valore preso in considerazione per

il riparto (chiamato valore di riparto) rappresenta in generale una percentuale del valore fiscale cantonale. La presa in conto del valore di riparto ha come scopo un'identica valutazione degli immobili, al fine di garantire una ripartizione completa di tutti gli interessi passivi e di tutti i debiti (de Vries Reilingh , La double imposition intercantonale, op. cit., p. 227 – 231).

E. 1.5

Nel caso di specie l'autorità fiscale, per calcolare l'imposta sulla sostanza (ed in applicazione dell'art. 6 LT), ha giustamente dovuto prendere in considerazione anche gli immobili siti nel Canton _____. Sulla base dei singoli "Verkehrswerte" allestiti dall'Ufficio di tassazione del Canton _____ per il periodo fiscale 2012 (e dai quali si evince che l'immobile sito in _____ era stato valutato in fr. 5'508'000.-) l'autorità fiscale ticinese ha allestito il riparto. Per quanto concerne gli immobili siti nel Canton _____, analogamente a quanto emerge dalla decisione fiscale del medesimo anno del Canton _____, è stato ritenuto un importo di complessivi fr. 13'880'000.-. A tale stima è stata applicata la percentuale di riparto del 90% (proprio come indicato dalla Circolare n. 22 emanata dalla Conferenza svizzera delle imposte per il Canton _____, e consultabile anche al seguente indirizzo internet:

http://www.steuerkonferenz.ch/downloads/kreisschreiben/ks022_f.pdf , sito consultato il 19.10.2017), sicché, per il Canton _____, il valore totale di riparto preso in considerazione è pari a fr. 12'492'000.-.

E. 1.6.1

Ora, il contribuente ritiene che l'errore sia insito nella decisione fiscale _____, la quale avrebbe, per l'immobile sito in _____, preso appunto un errato importo di fr. 5'508'000.-.

E. 1.6.2

Come già ricordato, il ricorrente si sarebbe rivolto, con scritto 17.6.2016, all'Ufficio di tassazione del Canton _____, chiedendo una revisione della decisione di tassazione concernente il valore fiscale dell'immobile sito in via _____ per il periodo 2012. Egli non ha tuttavia comprovato l'avvenuto invio di tale scritto né ha prodotto, se non una decisione, perlomeno un atto proveniente da tale autorità, nell'ambito del procedimento che avrebbe in tal modo promosso. Con richiesta di inizio ottobre 2017, questa Camera si è comunque espressamente rivolta all'Ufficio di tassazione del Canton _____ per avere informazioni in merito al valore di stima degli immobili ivi ubicati, chiedendo fra l'altro se la decisione relativa al periodo fiscale 2012 fosse cresciuta in giudicato. L'autorità fiscale _____ ha trasmesso il documento " Details zu den Liegenschaften ", che costituisce parte integrante della decisione di tassazione dell'imposta cantonale per il periodo fiscale 2012, notificata al contribuente il 6 novembre 2014, da cui traspare che il valore dell'immobile di _____ ammonta a fr. 5'508'000.-. Il funzionario incaricato ha inoltre fatto notare che tale stima era quella che aveva dichiarato lo stesso contribuente. Lo scritto di questa Camera, come anche la risposta ricevuta da parte dell'autorità fiscale _____ sono state trasmesse in copia per conoscenza anche ad RI 1.

E. 1.7

Sulla base delle informazioni raccolte, appare confermato come l'immobile di _____, sito in _____, per il 2012 avesse un valore di stima di fr. 5'508'000.-. Ne discende che nulla può essere rimproverato all'UT in merito alla commisurazione degli elementi

imponibili, e meglio la sostanza immobiliare sita nel Canton _____, da prendere in considerazione per il calcolo dell'imposta sulla sostanza a livello ticinese. Del resto, a distanza di più di un anno dalla presentazione del gravame, il ricorrente non ha indicato alla Camera che l'autorità fiscale _____ abbia intrapreso una revisione della decisione fiscale per il periodo 2012 (modificando nel senso da lui auspicato il valore di stima dell'immobile). Va ricordato come secondo un consolidato principio, nella procedura fiscale l'onere della prova è ripartito nel senso che l'autorità fiscale è tenuta a dimostrare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano l'onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito verso l'erario (CDT 80.2015.197 consid. 2.4; sentenza TF 2C_109/2015 del 1° 9.2015 consid. 4.1.; DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

E. 2

Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese, sono a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 3'500.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 3'600.– sono a carico del ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss LTF). 4. Intimazione a: -; -; -. Copia per conoscenza: - municipio di _____. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.